



CON IL PATROCINIO DI:



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bari

La Fatturazione elettronica Novità e Applicazione

CONVEGNO

Relatore
Dott. Rag. Vito Dulcamare

- Aspetti generali:
presupposti obbligatori e opzionali
- Aspetti operativi:
contenuto del documento informativo,
emissione e conservazione
- Fatturazione elettronica alla P.A.
e split payment
- Fatturazione elettronica opzionale tra privati:
presupposti, effetti premiali,
violazioni e sanzioni
- Trasmissione obbligatoria
per esercenti con distributori automatici
- Comunicazioni dati fatture e liquidazione IVA
- Conservazione dei documenti
contabili ai fini tributari

Il punto su : ***FATTURAZIONE ELETTRONICA***

- La sempre più frenetica attività professionale impone spesso al commercialista di fermarsi a studiare, valutare e/o riepilogare lo stato dell'arte di particolari discipline, continuamente modificate a causa anche di una legislazione non sempre lineare e coerente, al fine – soprattutto – di limitare i rischi di errori e altri inconvenienti che possono non solo comportare l'applicazione di sanzioni, più o meno pesanti, ma anche di minare il rapporto fra professionista e cliente.
- In tale ottica, quindi, l'evento proposto si pone la finalità di “***fare il punto***” sulla disciplina che attiene alla fatturazione elettronica, obbligatoria o facoltativa, e sulle connesse discipline della trasmissione delle comunicazioni obbligatorie e della conservazione elettronica dei documenti contabili.

ASPETTI GENERALI

PRIMO OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA

ART. 1 CO 209/216 LEGGE 24/12/2007 N. 244

209.Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

211.La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

SISTEMA DI INTERSCAMBIO

D.M. 07/03/2008

**HA INDIVIDUATO L'AGENZIA DELLE ENTRATE COME GESTORE
DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO**

**SULLA SEGUENTE PAGINA DEL SITO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**



**E' POSSIBILE ACQUISIRE
OGNI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE AL RIGUARDO**

**PERALTRO
IL SITO CONSENTE DI COMPILARE LE FATTURE ELETTRONICHE
E DI TRASMETTERLE**

PRIMA APPLICAZIONE

**L'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E' SCATTATO
IL 31 MARZO 2015**

**DA TALE DATA E' FATTO DIVIETO ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E AGLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI
DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DI FATTURE
IN FORMATO CARTACEO**

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI.1

L'UNIONE EUROPEA HA CONSENTITO L'ADOZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA STABILENDO PARITA' DI TRATTAMENTO TRA FATTURA CARTACEA E QUELLA ELETTRONICA SUL PRESUPPOSTO CHE

- **11) L'autenticità e l'integrità delle fatture *elettroniche* possono essere assicurate anche ricorrendo a talune tecnologie esistenti, quali la trasmissione elettronica di dati (EDI) e le firme *elettroniche avanzate*.**

PERTANTO

DIRETTIVA 2010/45/UE

“AGENDA DIGITALE EUROPEA”

MODIFICA ART. 217 DIRETTIVA 2006/112/CE (DIR. IVA)

Ai fini della presente direttiva per “fattura elettronica” s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI.2

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA HA COMPORTATO LA MODIFICA DELL'ART. 21 DPR 633/1972

Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione.

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI.3

LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL FISCO

ART. 9 CO 1 LEGGE 11/03/2014 N. 23

**IL GOVERNO E' DELEGATO A INTRODURRE PROVVEDIMENTI
ATTI A**

d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi

g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI.4

D.LG 05/08/2015 N. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23

PREVEDE

1

OPZIONE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA

**OPZIONE PER TRASMISSIONE DELLE FATTURE E DEGLI ACQUISTI
E CORRISPETTIVI**

2

**OBBLIGO PER TRASMISSIONE CORRISPETTIVI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI.5

ART. 4-BIS DECRETO LEGGE N. 193/2016

1.A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

2.Al fine di garantire l'interoperabilita' tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operativita' di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalita' e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2° METODO DI CESSIONE

**PER AGEVOLARE IL TAX FREE (TRASPORTO A LL'ESTERO A CURA DEL CLIENTE)
EVITANDO LA FATTURA CON IVA E LA SUCCESSIVA NOTA CREDITO**

SITUAZIONE ATTUALE

OBBLIGO	OPZIONE
<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO ENTI PUBBLICI (ART. 1 CO 209 LEGGE 244/2007)</p> <p>IN VIGORE DA 31/03/2015</p>	<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA (ART. 1 CO 1 D.LGS 127/2015)</p> <p>E</p> <p>TRASMISSIONE OPZIONALE FATTURE EMESSE E DI ACQUISTO (ART. 1 CO 3 D.LGS 127/2015)</p>
<p>TRASMISSIONE OBBLIGATORIA CORRISPETTIVI DA CESSIONI EFFETTUATE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (ART. 2 CO 2 D.LGS 127/2015)</p> <p>IN VIGORE DA 31/03/2017</p>	<p>TRASMISSIONE OPZIONALE CORRISPETTIVI (ART. 2 CO 1 D.LGS 127/2015)</p>
<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA A VIAGGIATORI EXTRA UE EX ART. 38-QUATER (ART. 4-BIS D.L. 193/2016)</p> <p>IN VIGORE DA 01/01/2018</p>	<p>SVILUPPI POSSIBILI</p>

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

REGOLAMENTAZIONE

<p>ART. 21 DPR 633/1972</p>	<p>DECRETO 03/04/2013 N. 55</p>
<p>EQUIPARA LA FATTURA CARTACEA A QUELLA ELETTRONICA</p> <p>NON PREVEDE OBBLIGO DI MATERIALIZZAZIONE PER LA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>RESTANO IMMUTATI I TERMINI DI EMISSIONE LEGATI ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (ART. 6 DPR 633/1972)</p>	<p>REGOLAMENTO IN MATERIA DI EMISSIONE, TRASMISSIONE RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>ALLEGATO A: FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>ALLEGATO B: REGOLE TECNICHE</p> <p>ALLEGATO C: LINEE GUIDA (PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)</p>

FATTURA ELETTRONICA

ART. 217 DIRETTIVA 2006/112/CE

**UNA FATTURA CONTENENTE LE
INFORMAZIONI RICHIESTA DALLA
DIRETTIVA
EMESSA
E RICEVUTA
IN FORMATO ELETTRONICO**

ART. 21 DPR 633/1972

**Per fattura elettronica si intende la
fattura che e' stata emessa e ricevuta in
un qualunque formato elettronico**

CIRC. 24/04/2014 N. 18/E

**TEORICAMENTE ANCHE UN FILE PDF TRASMESSE VIA MAIL POTREBBE ESSERE
RICONOSCIUTA COME FATTURA ELETTRONICA
(A CONDIZIONE CHE SUSSISTANO I REQUISITI DI LEGGE)**

**UNA FATTURA EMESSA IN FORMATO DIGITALE
MA INVIATA E RICEVUTA IN FORMATO CARTACEO
NON COSTITUISCE FATTURA ELETTRONICA (mnca trasmissione elettronica)**

REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA

(REQUISITI A.I.L.)

ART. 21, CO 3, QUARTO PERIODO, DPR 633/1972

- **Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;**

AUTENTICITA' DELL'ORIGINE

CIRC. 24/06/2014 N. 18/E

- **Con l'espressione "autenticità dell'origine" si intende che l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura devono essere certi.**
- **Sul punto, le Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE precisano che la garanzia dell'autenticità dell'origine di una fattura è obbligatoria sia per il soggetto passivo fornitore/prestatore che per il soggetto passivo cessionario/committente.**
- **Entrambi possono assicurare l'autenticità dell'origine indipendentemente l'uno dall'altro.**

INTEGRITA' DEL CONTENUTO

CIRC. 24/06/2014 N. 18/E

- **Con l'espressione "integrità del contenuto" si intende che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, non possano essere alterati.**
- **Le Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE precisano che la garanzia dell'integrità del contenuto di una fattura, analogamente all'autenticità dell'origine, è obbligatoria sia per il soggetto passivo fornitore/prestatore sia per il soggetto passivo cessionario/committente. Entrambi possono scegliere il modo in cui ottemperare a tale obbligo indipendentemente l'uno dall'altro ovvero congiuntamente, per esempio, attraverso una delle tecnologie ...**
- **A condizione che sia garantita l'invariabilità del contenuto obbligatorio della fattura, il relativo formato può essere convertito in altri formati (p.e. da MS word ad XML).**
- **Ciò consente al destinatario o al prestatore di servizi che agisce per suo conto, di convertire o di presentare in un modo diverso i dati elettronici per adattarli al proprio sistema informatico o per tenere conto dei cambiamenti tecnologici che si verificano nel corso del tempo.**

LEGGIBILITA'

CIRC. 24/06/2014 N. 18/E

- Con l'espressione "leggibilità" si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l'uomo, conformemente a quanto previsto dalle Note esplicative della direttiva 2010/45/UE, secondo cui la leggibilità della fattura elettronica è soddisfatta se:
- - il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa;
- - è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.
- *L'articolo 21* in esame, pur richiedendo che il soggetto passivo assicuri la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, non individua - a differenza di quanto avviene per i requisiti di autenticità dell'origine ed integrità del contenuto - le modalità idonee a garantire la leggibilità della fattura. Con riferimento a tale requisito occorre, quindi, richiamare il contenuto delle citate Note esplicative, che prescrivono la disponibilità, per tutto il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture. A tale fine, si rappresenta che la fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica da parte degli organi accertatori, prescrivendo il legislatore esclusivamente l'obbligo di dotarsi della strumentazione idonea a rendere il formato comprensibile per l'uomo.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI

ART. 21 DPR 633/1972

**NON IMPONE ALCUN PARTICOLARE SISTEMA
PER GARANTIRE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI A.I.L.**

**E' LASCIATA AL SOGGETTO CHE EMETTE/RICEVE LA FATTURA
OGNI DECISIONE IN MERITO**

CIRC. 24/06/2014 N. 18/E

**PREVEDE CHE TALI REQUISITI
POSSANO ESSERE ALTERNATIVAMENTE DIMOSTRATI CON:**

- **SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE CHE ASSICURINO UN COLLEGAMENTO AFFIDABILE TRA LA FATTURA E LA CESSIONE/PRESTAZIONE**
- **LA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O DIGITALE DELL'EMITTENTE**
- **I SISTEMI DI TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI**
- **ALTRE TECNOLOGIE CHE POSSANO ESSERE UTILI**

SISTEMA DI CONTROLLO

CIRC. 24/06/2014 N. 18/E

- **Il sistema di controllo di gestione è un processo con il quale un soggetto passivo crea, attua e aggiorna la garanzia riguardo l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura (autenticità dell'origine) e controlla che il contenuto della fattura non sia stato alterato (integrità del contenuto).**
- **In ambito contabile, un corretto sistema di controllo di gestione struttura un percorso che documenta, passo per passo, la storia di un'operazione dal suo inizio, rappresentato dal documento originario (ad esempio, un ordine d'acquisto), fino al suo completamento (che può essere, ad esempio, la registrazione finale nei conti annuali), permettendo così di creare un collegamento logico tra i vari documenti di un processo.**
- **In definitiva, quindi, il sistema di controllo di gestione deve permettere di verificare che l'ordine di acquisto corrisponda a quanto inviato dal fornitore e a quanto effettivamente consegnato, che la fattura sia corretta e che il pagamento sia stato effettuato e sia corrispondente alla fattura stessa, seguendo passo per passo la storia documentata di una operazione dal suo inizio fino al suo completamento.**
- **I sistemi di controllo di gestione devono essere adeguati alle dimensioni, all'attività e al tipo di soggetto passivo e devono tenere conto del numero e del valore delle operazioni e del numero e del tipo di fornitori/prestatori e di acquirenti/committenti.**

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O DIGITALE

CIRC. 24/06/2014 N. 18/E

- **In alternativa ai sistemi di gestione .., i requisiti di autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantiti mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente.**

**LA SEMPLICITA' DELLA FIRMA ELETTRONICA
QUALIFICATA O DIGITALE,
RISPETTO, AD ESEMPIO, AL SISTEMA DI
CONTROLLO, LA RENDE LO STRUMENTO PIU'
ACCESSIBILE E IDONEO AD ASSICURARE LA
SUSSISTENZA DEI TRE REQUISITI**

ACCETTAZIONE FATTURA ELETTRONICA

ART. 21 DPR 633/1972

**Per fattura elettronica si intende la
fattura che è stata
emessa e ricevuta
in
un qualunque formato elettronico;
il ricorso alla fatturazione elettronica
è subordinato alla sua accettazione**

ACCETTAZIONE FATTURA ELETTRONICA

VALE IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DEL DESTINATARIO

INFATTI

- **la norma non richiede più il "previo accordo con il destinatario" per avvalersi della trasmissione elettronica della fattura – ossia dell’invio della fattura mediante l’utilizzo di procedure informatizzate (quali, ad esempio, il sistema di trasmissione EDI, la posta elettronica, la posta elettronica certificata, il telefax, via modem) - ritenendo sufficiente l’accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato.**
- **Un accordo preventivo, quindi, per quanto utile ed opportuno a fini di un più strutturato scambio di informazioni tra le parti, non è di per sé indispensabile.**
- **Va da sé che quando il cedente/prestatore demanda ad un terzo (outsourcer) la trasmissione della fattura, sarà necessario uno specifico accordo tra le parti in tale senso, che potrà essere desunto, indirettamente, anche dal tipo di incarico conferito da ciascuna di esse al terzo.**

TERMINI DI EMISSIONE

FATTURA CARTACEA EMESSA IN DUPLICE ESEMPLARE	FATTURA ELETTRONICA
SI INTENDE EMESSA	
ALL'ATTO DELLA SUA CONSEGNA O SPEDIZIONE ALL'ALTRA PARTE	ALL'ATTO DELLA SUA TRASMISSIONE O MESSA A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO

TRASMISSIONE

ART. 2 CO 4 D.M. 03/04/2013 N. 55

- **La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio.**

SISTEMA DI INTERSCAMBIO

D.M. 07/03/2008

**HA INDIVIDUATO L'AGENZIA DELLE ENTRATE COME GESTORE
DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO**

**SULLA SEGUENTE PAGINA DEL SITO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**



**E' POSSIBILE ACQUISIRE
OGNI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE AL RIGUARDO**

**PERALTRO
IL SITO CONSENTE DI COMPILARE LE FATTURE ELETTRONICHE
E DI TRASMETTERLE**

FatturaPA

LA fattura PA


- **E' UNA FATTURA ELETTRONICA EX ART 21 IVA**
- **CONTENUTO E' IN FORMATO XML (eXtensible Markup Language), UNICO FORMATO ACCETTATO DAL SISTEMA**
- **E' LA SOLA TIPOLOGIA DI FATTURA ACCETTATA DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOGGETTI ASSIMILATI, IN QUANTO OBBLIGATI AD AVVALERSI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)**
- **L'AUTENTICITA' DELL'ORIGINE E L'INTEGRITA' DEL CONTENUTO SONO GARANTITE DALL'APPOSIZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA DI CHI EMETTE LA FATTURA**

ITER fatturaPA

Per i fornitori - con sede in Italia - il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede:


- **predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA;**
- **firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;**
- **invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti dalle specifiche tecniche dello SDI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all'ufficio destinatario della PA;**
- **ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SDI a fronte dell'esito della trasmissione della fattura;**
- **conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.**

SISTEMA DI INTERSCAMBIO (dal sito Agenzia)



SISTEMA DI INTERSCAMBIO COMPLETO

(Immagine tratta dalla Circolare 24/IR/2013 dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)



RICEVENTI LA FATTURA ELETTRONICA

ART. 1 CO 209 LEGGE 24/12/2007 N. 244

- **amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,**
- **le amministrazioni autonome,**

**IL RIFERIMENTO E' ALL'OBBLIGO ISTAT
DI INDIVIDUARE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PERTANTO
VERIFICARE ELENCO PREDISPOSTO DA ISTAT
PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIALE
ENTRO 30/09 DI OGNI ANNO
(ULTIMO ELENCO G.U. N. 228 DEL 29/09/2017)**

RICEVENTI LA FATTURA ELETTRONICA

ATTENZIONE.1

**L'ELENCO PREDISPOSTO DALL'ISTAT
ENTRO IL 30/09 DI OGNI ANNO**

**ASSUME VALORE SOLO
DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO**

RICEVENTI LA FATTURA ELETTRONICA

ATTENZIONE.2

**L'OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA
NON SI ESTENDE
AI NUOVI SOGGETTI
DESTINATARI DA 01/07/2017 ALLO
SPLIT PAYMENT**

- **SOCIETA' PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI,**
- **SOCIETA' QUOTATE**
- **ECC.**

INFATTI

L'OBBLIGO RIMANE RIFERITO ALLA P.A.

RICEVENTI LA FATTURA ELETTRONICA

OPERATIVAMENTE

**PER VERIFICARE SE UN ENTE E' DESTINATARIO
DELLA FATTURA ELETTRONICA**

VERIFICARE PRESSO

IPA (Indice delle Pubbliche amministrazioni)

www.indicepa.gov.it

CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

D.M. 03/04/2008 N. 55

PREVEDE SPECIFICHE INDICAZIONI

INFORMAZIONI FISCALI

**OLTRE ALLE SOLITE, DA INDICARE CON PUNTUALI SPECIFICHE,
ANCHE I DATI SOCIETARI
(REA, CAPITALE SOCIALE, SOCIO UNICO, STATO DI LIQUIDAZIONE)
E SPECIFICI CODICI PER OGNI TIPOLOGIA
SITUAZIONE (ES.: ESIGIBILITA') E REGIME APPLICABILE**

**INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE TRAMITE SDI
(PROGRESSIVO INVIO, FORMATO TRASMISSIONE, ECC,)**

**CODICE IPA DEL DESTINATARIO
CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELL'UFFICIO DESTINATARIO**

COME SI PRESENTA LA FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03568030401**
Progressivo di invio: **1**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVS6N**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01166270726**
Codice fiscale: **DLCVTI53D26A662C**
Nome: **VITO**
Cognome: **DULCAMARE**
Titolo: **Dott. Rag.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Caldarola,**
Numero civico: **12/a**
CAP: **70126**
Comune: **BARI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **3334772661**
E-mail: **dulcamare@tin.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **92044240627**
Denominazione: **ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BENEVENTO**

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Garibaldi,**
Numero civico: **236**
CAP: **82100**
Comune: **BENEVENTO**
Provincia: **BN**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo del terzo: **[REDACTED]**
Codice fiscale: **[REDACTED]**
Denominazione: **[REDACTED]**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

COME SI PRESENTA LA FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-05-05** (05 Maggio 2017)
Numero documento: **2/2017/FE**
Importo totale documento: **1015.04**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **160.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC06** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **32.00**
Imponibile previdenziale: **800.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Compenso per partecipazione al convegno del giorno 5 maggio 2017 su Novità Dichiarazioni 2017**
Valore unitario: **800.00**
Valore totale: **800.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **832.00**
Totale imposta: **183.04**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Importo: **855.00**
Codice IBAN: 

OBBLIGHI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE.1

REGISTRAZIONE FATTURE

**NON SUSSISTE OBBLIGO DI
UN REGISTRO SEZIONALE
DELLE FATTURE EMESSE**

**MA E' OPPORTUNO
(per individuare obblighi di
comunicazione e altri
adempimenti)**

**CIRC. 06/12/2013 N. 36
NON E' OBBLIGATORIA
LA CONSERVAZIONE IN
MODALITA' INFORMATICA DEL
REGISTRO FATTURE**

SPESOMETRO


**LA FATTURA ELETTRONICA
EMESSA
NON DEVE ESSERE
COMUNICATA**

OBBLIGHI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE.2

REGISTRAZIONE ACQUISTI	SPESOMETRO
<p data-bbox="360 496 1081 735">NON SUSSISTE OBBLIGO DI UN REGISTRO SEZIONALE DEGLI ACQUISTI</p> <p data-bbox="349 815 1093 1246">LA FATTURA ELETTRONICA ACCETTATA O QUELLA NON ACCETTATA SEGUONO LA STESSA NUMERAZIONE DELLE ALTRE</p>	<p data-bbox="1171 560 1906 863">LA FATTURA ELETTRONICA -CONSERVATA COME TALE- (ACQUISTI) NON DEVE ESSERE COMUNICATA</p>

REGOLA GENERALE DI CONSERVAZIONE

**FATTURE CARTACEE
(FORMATO ANALOGICO)**




CONSERVAZIONE CARTACEA

**SE CREATE E SPEDITE MEDIANTE
UNO STRUMENTO INFORMATICO
(ES.: MAIL)
DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE
MATERIALIZZATA
DA ENTRAMBE LE PARTI
(CIRC. 45/E/2005)
(RIS. N. 46/E/2017)**

**CONSERVAZIONE ELETTRONICA
FACOLTATIVA (ART. 39 IVA)**

**FATTURE ELETTRONICHE
(FORMATO DIGITALE)**



CONSERVAZIONE DIGITALE

CONSERVAZIONE DIGITALE

<p>EMITTENTE</p> <p>OBBLIGATO ALLA CONSERVAZIONE DIGITALE</p>	<p>DESTINATARIO</p> <p>PUO' DECIDERE COME VUOLE (NON SUSSISTE SIMMETRIA DI COMPORTAMENTO)</p> <p>QUINDI ANCHE DI MATERIALIZZARE LA FATTURA ELETTRONICA</p> <p><u>CIRC. 24/06/2014 N. 18/E</u> LA MATERIALIZZAZIONE DELLA FATTURA COSTITUISCE <u>COMPORTAMENTO CONCLUDENTE</u> A NON RICEVERE LA FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO (IL RICEVIMENTO COMPORTEREBBE OBBLIGO CONSERVAZIONE DIGITALE)</p>
---	--

CONSERVAZIONE IN CAPO ALL'EMITTENTE

IN PRATICA

**UNA VOLTA TRASMESSA DALL'EMITTENTE,
LA FATTURA ELETTRONICA DEVE ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE CONSERVATA**

**SECONDO LE NORME SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI**

(NON E' RICHIESTA LA SUA MATERIALIZZAZIONE)

ATTENZIONE

**NON E' SUFFICIENTE CONSERVARLA SUL PROPRIO PC
O SULLA RETE AZIENDALE**

**MA OCCORRE AVVIARE UN PROCESSO DI CONSERVAZIONE
DA CONCLUDERE CON LA FIRMA DIGITALE**

CONSERVAZIONE IN CAPO AL DESTINATARIO

SE INTENDE CONSERVARE IN FORMATO ELETTRONICO

PER LE FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE
DEVE AVVIARE UN PROCESSO DI CONSERVAZIONE
DA CONCLUDERE CON LA FIRMA DIGITALE

MENTRE

PER LE FATTURE CARTACEE RICEVUTE

- **DEVE TRASFORMARE LA FATTURA CARTACEA IN UN FORMATO ELETTRONICO**
- **DEVE AVVIARE UN PROCESSO DI CONSERVAZIONE DA CONCLUDERE CON LA FIRMA DIGITALE (ENTRO 120 GG. DA TERMINE TRASMISSIONE DICHIARAZIONE REDDITI)**
- **PUO' DISTRUGGERE IL DOCUMENTO CARTACEO**

CONSERVAZIONE IN CAPO AL DESTINATARIO

RIS. 10/04/2017 N. 46/E

(IN CASO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI)

- **NON SUSSISTE OBBLIGO DI DEMATERIALIZZARE I DOCUMENTI IN FORMATO ELETTRONICO ANCORCHE' NON SIANO FATTURE ELETTRONICHE**
- **A CONDIZIONE CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO SIA RESO LEGGIBILE E, A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, RESO DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE O NEL LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**
- **L'APPOSIZIONE FISICA DEL NUMERO PROGRESSIVO IVA SUL DOCUMENTO ORIGINALE NON E' NECESSARIO SE VIENE ASSICURATA LA PERFETTA CORRISPONDENZA DEI DATI CONTENUTI NELLA FATTURA E QUELLI RIPORTATI NEL REGISTRO IVA DEGLI ACQUISTI E NEL REGISTRO DEI PROTOCOLLI IN ARRIVO (IN PRATICA, DEVE ESSERE GARANTITA L'INDIVIDUAZIONE PRECISA DELLA FATTURA DI ACQUISTO)**

SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE

ART. 3 DPCM 03/12/2013

**IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEVE GARANTIRE
LE CARATTERISTICHE DI**

- **AUTENTICITA'**
- **INTEGRITA'**
- **AFFIDABILITA'**
- **LEGGIBILITA'**
- **REPERIBILITA'**

INOLTRE

**IL SISTEMA DEVE ASSICURARE IL TRATTAMENTO
DELL'INTERO CICLO DI GESTIONE**

E

**DEVE GARANTIRE L'ACCESSO ALL'OGGETTO CONSERVATO
PER IL PERIODO PRESCRITTO DALLE NORME**

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

ART. 7 CO 4-TER D.L. 357/1994

**TUTTE LE FATTURE ELETTRONICHE
DEVONO ESSERE
CONSERVATE IN FORMATO DIGITALE**

**IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE
DEVE ESSERE ULTIMATO ENTRO TRE MESI DAL TERMINE
PREVISTO PER LA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE**

RIS. 10/04/2017 N. 46/E

**IN UN'OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE
IL RIFERIMENTO E' ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E NON ALLA DICHIARAZIONE IVA**

PROCESSO DI CONSERVAZIONE

ART. 9 DPCM 03/12/2013

**IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE PREVEDE
SOSTANZIALMENTE**

- **ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO INFORMATICO**
- **VERIFICA DI COERENZA DEL PACCHETTO CON LE
MODALITA' PREVISTE DAL MANUALE DI CONSERVAZIONE**
- **SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE O FIRMA
ELETTRONICA**

ART. 3 D.M.17/06/2014

**IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE TERMINA
CON L'APPOSIZIONE DI UN RIFERIMENTO TEMPORALE
OPPONIBILE AI TERZI SUL PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE**

MARCA TEMPORALE

- **La marcatura temporale di un documento informatico consiste nella generazione, da parte di una *terza parte fidata*, di una *firma digitale del documento* (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa ad una data e ad un'ora certa.**
- **Un file marcato temporalmente ha estensione .m7m: al suo interno contiene il documento del quale si è chiesta la validazione temporale e la marca emessa dall'Ente Certificatore**

IN TAL MODO E' GARANTITA LA VALIDITA' NEL TEMPO

LUOGO DI CONSERVAZIONE

ART. 39 CO DPR 633/1973

**PREVEDE NORME APPLICABILI ANCHE
QUANDO LA CONSERVAZIONE E' FATTA ALL'ESTERO**

- **Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.**
- **Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.**
- **Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3,, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.**

LUOGO DI CONSERVAZIONE

CIRC. 24/06/2014 N. 18/E

IL SOGGETTO

ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti, anche se essi risiedono all'estero;

LUOGO DI CONSERVAZIONE

<p><u>CIRC. 24/06/2014 N. 18/E</u></p> <p>IMPONE DI EFFETTUARE LA VARIAZIONE DATI</p>	<p><u>RIS. 25/09/2015 N. 81/E</u></p> <p>ESCLUDE L'OBBLIGO DELLA VARIAZIONE DATI</p>
<p>NEL DUBBIO ?</p> <ul style="list-style-type: none">• VARIAZIONE SE IL SERVER E' CONSERVATO ALL'ESTERO• IN ALTRI CASI NON E' NECESSARIO	

CONSERVAZIONE: SERVIZIO GRATUITO AGENZIA

**CON L'ADESIONE AD UN
ACCORDO DI SERVIZIO**

**E' POSSIBILE FRUIRE GRATUITAMENTE DEL SISTEMA fatturaPA
PER CONSERVARE (PER 15 ANNI)
LE FATTURE ELETTRONICHE**

IN PRATICA

- **ATTRAVERSO UNO DEI CANALI SOLITI (ENTRATTEL/FISCONLINE/SPID) E' POSSIBILE ACCEDERE ALL'APPLICAZIONE**
- **NELLA SEZIONE DELLA CONSERVAZIONE, SI DEVE ADERIRE ALL'ACCORDO DI SERVIZIO, ATTESTANDO LA PRESA VISIONE DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE**
- **SI PUO' SEGNALARE UNA O PIU' FATTURE ELETTRONICHE EMESSE O RICEVUTE PER LA CONSERVAZIONE, PURCHE' MUNITE DELLA FIRMA ELETTRONICA**
- **DOPO AVER EFFETTUATO I CONTROLLI DI ROUTINE, SE NON CI SONO PROBLEMI, IL SISTEMA PROVVEDE ALLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI PER 15 ANNI**

**OPZIONE PER LA
FATTURAZIONE
ELETTRONICA
E
TRASMISSIONE**

LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL FISCO

ART. 9 LEGGE 23/2014

(DELEGA PER LA RIFORMA DEL FISCO)

**DELEGAVA IL GOVERNO AD EMETTERE DECRETI LEGISLATIVI AVENTI AD
OGGETTO**

**RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI E
CONTABILI A CARICO DEI
CONTRIBUENTI
ANCHE MEDIANTE UTILIZZO
DELLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
TRA CONTRIBUENTI PRIVATI (B2B)
E
TRAMMISSIONE ELETTRONICA
DEI CORRISPETTIVI**

**SPECIFICI STRUMENTI
DI CONTROLLO
RELATIVAMENTE ALLE
CESSIONI DI BENI
EFFETTUATE ATTRAVERSO
DISTRIBUTORI
AUTOMATICI**

PREVISIONI DEL D.LGS. 127/2015

ART. 1 CO 1/2	ART. 1 CO 3	ART. 2 CO 1	ART. 2 CO 2
OPZIONE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA FRA SOGGETTI RESIDENTI (B2B)	OPZIONE PER LA TRASMISSIONE DELLE FATTURE EMESSE E DELLE FATTURE DI ACQUISTO	OPZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI	OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONI EFFETTUATE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI
LE OPZIONI NON DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE CONGIUNTE			

CHIARIMENTI UFFICIALI

**I PRINCIPALI CHIARIMENTI ALLA TRASMISSIONE DELLE
FATTURE E ACQUISTI
SONO CONTENUTI NELLA**

CIRC. 07/02/2017 N. 1/E

PAR. 5

**I CHIARIMENTI PER LA TRASMISSIONE OPZIONALE
DELLE FATTURE/ACQUISTI
SONO APPLICABILI
ANCHE ALLO
SPESOMETRO OBBLIGATORIO**

ESTENSIONE FACOLTATIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA
ART. 1 D.LGS. 127/2015

DA 01/07/2016	DA 01/07/2017	DA 01/07/2017
<p align="center">L'AGENZIA METTE A DISPOSIZIONE UN SERVIZIO GRATUITO PER LA GENERAZIONE TRASMISSIONE CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE</p>	<p align="center">L'AGENZIA METTE A DISPOSIZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)</p>	<p align="center">IL SOGGETTO PASSIVO PUO' OPTARE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI TUTTE LE FATTURE EMESSE E RICEVUTE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI</p>
<p align="center"><u>D.M.04/08/2016</u> PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DI CARATTERE GENERALE</p> <p align="center"><u>PROVV. 182070 28/10/2016</u> MODALITA' OPZIONE E TRASMISSIONE DATI</p>		

FATTURA ELETTRONICA

**LA FATTURAZIONE ELETTRONICA FUNZIONA UTILIZZANDO IL
SISTEMA DI INTERSCAMBIO c.d. SDI**

**DA LUGLIO 2016
E' POSSIBILE UTILIZZARE
IL SERVIZIO WEB GRATUITO DELL'AGENZIA
PER GENERARE/TRASMETTERE E CONSERVARE TALI FATTURE**



**DA 01/01/2017
PUO' ESSERE UTILIZZATO LO SDI
ANCHE PER LE FATTURE ELETTRONICHE TRA PRIVATI (B2B)
(NON OBBLIGATORIE)**

FUNZIONAMENTO OPZIONE PER
FATTURA ELETTRONICA

SI APPLICANO TUTTE LE NORME E I RIFERIMENTI
VISTI IN PRECEDENZA
PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
OBBLIGATORIA NEI CONFRONTI DELLA P.A.

OPZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE/ACQUISTI

ART. 3.3. PROVV. 182070

**L'OPZIONE E' ESERCITATA ENTRO IL 31/12 DELL'ANNO
PRECEDENTE A QUELLO DI INIZIO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI**

**NEL CASO DI INIZIO ATTIVITA'
DALL'ANNO IN CUI E' ESERCITATA**

**SE NON REVOCATA,
SI RINNOVA AUTOMATICAMENTE
DI QUINQUENNIO IN QUINQUENNIO**

ESERCIZIO DELL'OPZIONE **PER LA TRASMISSIONE FATTURE/ACQUISTI**

ART. 3.1 PROVV. 182080

**ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' TELEMATICA
MEDIANTE APPOSITA FUNZIONALITA' PRESENTE NEL SITO WEB
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
ACCEDENDO TRAMITE GLI ORDINARI CANALI (ENTRATTEL, ECC.)**



Info e Assistenza
(<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/Servizi/iva/index.asp>)

Fatture e Corrispettivi

Codice fiscale / Codice Entratel:

Password:

Codice PIN:

[Entra con SPID](https://spid.sogei.it/SPIDManagerWeb/loginFattureCorrispettivi.html)
(<https://spid.sogei.it/SPIDManagerWeb/loginFattureCorrispettivi.html>)

[Entra con CNS](https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it:444/ons) (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it:444/ons>)

REVOCA DELL'OPZIONE
PER LA TRASMISSIONE FATTURE/ACQUISTI

ART. 3.4 PROVV. 182080

**ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' TELEMATICA
MEDIANTE APPOSITA FUNZIONALITA' PRESENTE NEL SITO WEB
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
ACCEDENDO TRAMITE GLI ORDINARI CANALI (ENTRATEL, ECC.)**

ENTRO IL 31/12 DELL'ULTIMO ANNO DEL QUINQUENNIO

E

HA EFFETTO

DAL 1° GENNAIO SUCCESSIVO AL QUINQUENNIO

**SE NON REVOCATA, SI RINNOVA AUTOMATICAMENTE
DI QUINQUENNIO IN QUINQUENNIO**

COMUNICAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

CIRC. 07/02/2017 N. 1

LE FATTURE ELETTRONICHE (EMESSE E RICEVUTE)

TRASMESSE TRAMITE SDI

POSSONO NON ESSERE COMUNICATE

IN OGNI CASO,

CONSENTITA

TRASMISSIONE TOTALE DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

OVE IL SOGGETTO VI ABBA INTERESSE

AD ESEMPIO: PER SEMPLIFICAZIONE

MODALITA' TRASMISSIONE DEI DATI
FATTURE/ACQUISTI

ART. 2 PROVV. 182080

**LA TRASMISSIONE DELLE FATTURE/ACQUISTI
DEVE AVVENIRE SECONDO LE MODALITA' TECNICHE PREVISTE
DALLA STESSA AGENZIA
(UNICO TRACCIATO XML)**

**LA TRASMISSIONE RIGUARDA GLI STESSI DATI DELLO
SPESOMETRO TRIMESTRALE
(DATI SOGGETTI, NATURA OPERAZIONE, DETRAIBILITA' E
DEDUCIBILITA')**

DOCUMENTI DA TRASMETTERE

CIRC. 07/02/2017 N. 1

- **FATTURE EMESSE (ANCHE SE NON REGISTRATE)
(ANCHE QUELLE COMPRESSE NEI CORRISPETTIVI)**
- **FATTURE DI ACQUISTO E BOLLE DOGANALI (REGISTRATE) ,
COMPRESSE LE FATTURE RICEVUTE DAI CONTRIBUENTI MINIMI
O FORFETARI**
- **NOTE DI VARIAZIONE RELATIVE ALLE FATTURE E AGLI
ACQUISTI**

ATTENZIONE

SOLO FATTURE DI ACQUISTO

NO SCHEDE CARBURANTI

NATURA DELL'OPERAZIONE

CIRC. 07/02/2017 N. 1

NEI CASI DI FATTURA SENZA ADDEBITO DI IVA

OCCORRE INDICARE

LA NATURA DELL'OPERAZIONE

ESEMPI

- **N1 = OPERAZIONE ESCLUSA**
- **N2 = OPERAZIONI NON SOGGETTE**
- **N3 = OPERAZIONI NON IMPONIBILI**
- **N4 = OPERAZIONE ESENTE**
- **N5 = OPERAZIONE IN REGIME MARGINE/IVA NON ESPOSTA/AGENZIE DI VIAGGIO**
- **N6 = OPERAZIONE IN INVERSIONE CONTABILE**
- **N7 = IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE**

NUMERO DEL DOCUMENTO

CIRC. 07/02/2017 N. 1

FATTURE EMESSE

NUMERO DELLA FATTURA

FATTURE ACQUISTI

**IN MANCANZA (?) DEL NUMERO DEL DOCUMENTO
(NON OBBLIGATORIO AI FINI REGISTRAZIONE IVA)**

INDICARE 0

DETRAIBILITA' E DEDUCIBILITA'

CIRC. 07/02/2017 N. 1

DATI NON OBBLIGATORI

OVE INDICATI IN CAPO ALL'ACQUIRENTE

RIPORTARE LA PERCENTUALE DI

INDETRAIBILITA'

O (SONO ALTERNATIVI)

DI INDEDUCIBILITA'

ANCHE PER LE FATTURE EMESSE

ESEMPIO

qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l'informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione.

RIEPILOGHI FATTURE/ACQUISTI

CIRC. 07/02/2017 N. 1

DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE RIPORTATE

ANCHE LE

FATTURE EMESSE/DI ACQUISTO

REGISTRATE MEDIANTE RIEPILOGHI

(FATTURE DI IMPORTO <300 €)

FATTURE RICEVUTE IN REVERSE

CIRC. 07/02/2017 N. 1

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI REVERSE

DEVONO ESSERE COMUNICATE

UNA SOLA VOLTA

COME

ACQUISTI

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI
FATTURE/ACQUISTI

ART. 4 PROVV. 182080

**I SOGGETTI CHE HANNO EFFETTUATO
OPZIONE PER TRASMISSIONE FATTURE E CORRISPETTIVI**

**DEVONO TRASMETTERE LE FATTURE/ACQUISTI
ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO
A CIASCUN TRIMESTRE SOLARE**

31/05

31/08

30/09

28/02

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI
FATTURE/ACQUISTI

ATTENZIONE
IN PRATICA

L'OPZIONE COSTITUISCE UNA ALTERNATIVA
ALLO SPESOMETRO TRIMESTRALE

(VALUTARE SE NON SIA OPPORTUNO PROCEDERE CON L'OPZIONE)

RESTA FERMO L'OBBLIGO DELLE
COMUNICAZIONI DELLE
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI
ART. 2 D.LGS. 127/2015

CO 1 OPZIONALE	CO 2 OBBLIGATORIA
<p data-bbox="376 564 1061 608">DA 01/04/2017 (ERA 01/01/2017)</p> <p data-bbox="400 679 1032 722">PER SOGGETTI ART. 22 IVA</p> <p data-bbox="389 798 1043 954">LA MEMORIZZAZIONE SOSTITUISCE IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI</p> <p data-bbox="367 1029 1070 1129">(FATTA SALVA LA FATTURA SE RICHIESTA)</p> <p data-bbox="333 1204 1104 1305">OPZIONE VALIDA PER 5 ANNI PROROGATA SE NON REVOCATA</p>	<p data-bbox="1205 564 1868 608">DA 01/04/2017 (ERA 01/01/2017)</p> <p data-bbox="1160 679 1912 895">PER I SOGGETTI PASSIVI CHE EFFETTUANO CESSIONI DI BENI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI</p> <p data-bbox="1160 970 1912 1185">SONO INTRODOTTE MODALITA' TECNICHE DI CONTROLLO (TENUTO CONTO DI SOLUZIONI PER APPARECCHI IN USO)</p> <p data-bbox="1384 1260 1688 1303">(CFR. OLTRE)</p>

OPZIONE TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

**L'OPZIONE OBBLIGA A TENERE UN
REGISTRATORE TELEMATICO
(APPROVATI 37 MODELLI)**

E CONSENTE

- **DI NON TENERE IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI**
- **DI NON EMETTERE LO SCONTRINO O LA RICEVUTA FISCALE (MA, EVENTUALMENTE, SOLO UN DOCUMENTO CON VALENZA COMMERCIALE AI FINI DELLA GARANZIA DEL PRODOTTO/SERVIZIO VENDUTO – D.M. 07/12/2016 PREVEDE MODALITA' DI EMISSIONE DI TALE DOCUMENTO)**

INCENTIVI ALL'OPZIONE

ART. 3 D.LGS. 127/2015

IL SOGGETTO CHE OPTA PER

TRASMISSIONE FATTURE + TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

- **ESONERO DA SPESOMETRO (IN REALTA', TRASMISSIONE ALTERNATIVA)**
- **ESONERO DA BLACK LIST**
- **ESONERO COMUNICAZIONE LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO**
- **ESONERO DELLA COMUNICAZIONE PER ACQUISTI DA SAN MARINO**
- **ESONERO DA INTRASTAT ACQUISTI**
- **I RIMBORSI IVA SONO ESEGUITI IN VIA PRIORITARIA, ENTRO 3 MESI DALLA DICHIARAZIONE, ANCHE SENZA I REQUISITI**
- **RIDUZIONE DI 2 ANNI (ERA 1) DEI TERMINI PER ACCERTAMENTO II.DD/IVA A CONDIZIONE CHE SIA GARANTITA LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI RICEVUTI E EFFETTUATI**

ATTENZIONE.1

GLI INCENTIVI ALL'OPZIONE SONO SUBORDINATI

ART. 3 D.M. 04/08/2016

- **ALLA TRACCIABILITA' DI TUTTE LE OPERAZIONI (ATTIVE E PASSIVE) SUPERIORI A 30 EURO**

INOLTRE

LA RIDUZIONE DI 2 ANNI PER GLI ACCERTAMENTI

VALE SOLO

PER I REDDITI DI IMPRESA O LAVORO AUTONOMO

LA RIDUZIONE VIENE MENO ANCHE CON UNA SOLA

VIOLAZIONE ALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITA'

ATTENZIONE.2

ART. 4 D.M. 04/08/2016

**I CONTRIBUENTI CHE HANNO EFFETTUATO L'OPZIONE
DEVONO SEGNALARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
DI CIASCUN PERIODO D'IMPOSTA
LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI
PER LA RIDUZIONE DEL TERMINE PER L'ACCERTAMENTO
LA MANCATA SEGNALAZIONE NON CONSENTE LA RIDUZIONE**

RIDUZIONE ADEMPIMENTI FISCALI PER
DETERMINATI SOGGETTI

ART. 4 D.LGS. 127/2015

**PER DETERMINATE CATEGORIE DI SOGGETTI PASSIVI IVA,
DI MINORI DIMENSIONI
CHE EFFETTUANO L'OPZIONE**

**L'AGENZIA EFFETTUA UN SERVIZIO DI ASSISTENZA
DIRETTO A FORNIRE GLI ELEMENTI
PER LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE E DICHIARAZIONE IVA**

CONTEMPORANEAMENTE VENGONO MENO

- **OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE REGISTRO FATTURE E REGISTRO ACQUISTI**
- **OBBLIGO DI APPOSTAZIONE VISTO DI CONFORMITA'**
- **OBBLIGO DI GARANZIA PER RIMBORSI IVA**

RIDUZIONE ADEMPIMENTI FISCALI **PER DETERMINATI SOGGETTI**

ART. 5 D.M. 04/08/2016

INDIVIDUA TALI SOGGETTI NEI SEGUENTI:

- **ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI**
- **IMPRESE AMMESSE AL REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA**
- **LE IMPRESE CHE SUPERANO I LIMITI DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA LIMITATAMENTE ALL'ANNO DI INIZIO DELL'ATTIVITA' E AI DUE SUCCESSIVI**

CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PREMIALI
ART. 5 D.LGS. 127/2015

**IN AGGIUNTA ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
PER I CASI DI OMISSIONE/INFEDELE/INCOMPLETA
TRASMISSIONE**

VENGONO MENO

- **GLI EFFETTI PREMIALI (ART. 3)**
- **LE RIDUZIONI DEGLI ADEMPIMENTI (ART. 4)**

**SALVO APPOSITE RETTIFICHE
DA TRASMETTERE ENTRO UN ANNO
SULLA BASE DI MODALITA' DA STABILIRE**

SANZIONE TRASMISSIONE FATTURE/ACQUISTI
ART. 1 CO 6/ D.LGS. 127/2015

AI CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO L'OPZIONE

SI APPLICA

**IN CASO DI OMESSA/INCOMPLETA O INESATTA
TRASMISSIONE**

LA SANZIONE EX ART. 11 D.LGS 471/1997

=

**DA 258 A 2.065
(PER TRASMISSIONE)**

SANZIONI TRASMISSIONE CORRISPETTIVI
ART. 2 CO 6 D.LGS. 127/2015

IN CASO DI OMESSA/INCOMPLETA O INESATTA TRASMISSIONE

**SANZIONE
EX ART. 6 CO 3
D.LGS 471/1997**

90% DELL'IVA

**SANZIONE
EX ART. 12 CO 2
D.LGS 471/1997**

**SOSPENSIONE DELLA LICENZA
O AUTORIZZAZIONE
IN CASO DI 4 VIOLAZIONI**

**TRASMISSIONE OBBLIGATORIA
DEI CORRISPETTIVI
DERIVANTI DA CESSIONI TRAMITE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL FISCO

ART. 9 LEGGE 23/2014

(DELEGA PER LA RIFORMA DEL FISCO)

**DELEGAVA IL GOVERNO AD EMETTERE DECRETI LEGISLATIVI AVENTI AD
OGGETTO**

**RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI E
CONTABILI A CARICO DEI
CONTRIBUENTI
ANCHE MEDIANTE UTILIZZO
DELLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
TRA CONTRIBUENTI PRIVATI (B2B)
E
TRAMMISSIONE ELETTRONICA
DEI CORRISPETTIVI**

**SPECIFICI STRUMENTI
DI CONTROLLO
RELATIVAMENTE ALLE
CESSIONI DI BENI
EFFETTUATE ATTRAVERSO
DISTRIBUTORI
AUTOMATICI**

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

ART. 2 D.LGS 127/2015

2. A decorrere dal 1° APRILE (gennaio) 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

SITUAZIONE ATTUALE

**AUDIZIONE DEL 27/09/2017 DEL DIRETTORE ENTRATE ALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE**

ALLA DATA 01/09/2017

- **4.733 GESTORI ACCREDITATI
(COMMERCIO AL DETTAGLIO TRAMITE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI)**
- **682.000 APPARECCHI CENSITI**
- **12.000.000 COMUNICAZIONI TRASMESSE**

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PROVV. 102807/2016 MODIFICATO DA 210183/2016

**I SOGGETTI PASSIVI CHE UTILIZZANO
I DISTRIBUTORI AUTOMATICI
COMUNICANO**

LA MATRICOLA IDENTIFICATIVA DI OGNI DISTRIBUTORE

- **ENTRO IL 30/07/2016 (PER QUELLI IN USO)**
- **ENTRO LA DATA DI MESSA IN SERVIZIO (A REGIME)**

**AD OGNI DISTRIBUTORE SARA' ATTRIBUITO UN
QR CODE**

**DA APPORRE IN MODO VISIBILE SULLO STESSO
CON IL QUALE SARA' POSSIBILE
VERIFICARE PUBBLICAMENTE
I DATI IDENTIFICATIVI ED IL GESTORE**

**GLI UTENTI POTRANNO SEGNALARE ALL'AGENZIA
L'ESISTENZA DI DISTRIBUTORI SENZA QR CODE**

ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO

**DOPO UNA SERIE DI PROROGHE
DOVUTE ANCHE A QUESTIONI TECNICHE
E PER GARANTIRE IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE
ATTREZZATURE**

01/04/2017

**DISTRIBUTORI DOTATI DELLA
C.D.
“PORTA DI COMUNICAZIONE”**

**DISCIPLINATI DA
PROVV. 30/06/2016 N. 102807**

01/01/2018

**I DISTRIBUTORI PRIVI DELLA
C.D.
“PORTA DI COMUNICAZIONE”
ATTIVA O ATTIVABILE
CHE CONSENTA IL
TRASFERIMENTO DEI DATI**

**DISCIPLINATI DA
PROVV. 30/03/2017 N. 61936**

DISTRIBUTORI AUTOMATICI ESCLUSI

PROVV. 102807/2016

- **APPARECCHI CHE NON RIENTRANO NELLA NOZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI: PRIVI DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO O DI UNA SCHEDA ELETTRONICA**

RIS. 116/2016

- **DISTRIBUTORI CHE NON EROGANO BENI E SERVIZI MA SONO SOLO IL TRAMITE PER IL PAGAMENTO: APPARECCHI PER IL PAGAMENTO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI, DI PARCHEGGIO, PER L'ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO (BIGLIETTI TRENO, BUS, ECC.)**

RIS. 44/2017

- **DISTRIBUTORI DI BENI LE CUI CESSIONI RIENTRANO IN REGIMI MONOFASI IVA: TABACCHI, RICARICHE TELEFONICHE, ECC.**

PROVV. 102807/2016

- **DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CARBURANTE (IN ATTESA DI UNA SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE)**

**CONSERVAZIONE A NORMA
SOSTITUTIVA
DI DOCUMENTI
CONTABILI**

CONSERVAZIONE DOCUMENTI

**OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE SONO PREVISTI DA**

CODICE CIVILE

**2215-BIS
E SEGUENTI**

DPR 633/1972

ART. 39

**ART. 52
(ATTESTAZIONE)**

DPR 600/1973

ART. 22

PREVEDONO

- DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE**
- TERMINE DI CONSERVAZIONE**

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.LGS 07/03/2005 N. 82

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD)

DPCM 03/12/2013

**REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI SISTEMI DI
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI**

D.MEF 17/06/2014

**MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI
RELATIVI AI DOCUMENTI INFORMATICI ED ALLA LORO
RIPRODUZIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO**

CONSERVAZIONE DOCUMENTI

ART. 2220 C.C. - Conservazione delle scritture contabili

- **Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.**
- **....**
- **Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti**

ART. 7-BIS CO 9 D.L. 357/1994

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 del codice civile si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

ART. 3 - Conservazione dei documenti informatici

D.MEF 17/06/2014

(ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI CONNESSI AI DOCUMENTI INFORMATICI)

- **1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:**
- **a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;**
- **b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.**
- **2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.**
- **3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti e' effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.**

DEMATERIALIZAZIONE DOCUMENTI ANALOGICI

ART. 4 -*Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari*

D.MEF 17/06/2014


- **1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.**
- **2. Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche.**
- **3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.**

DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

ART. 2215 c.c. - Documentazione informatica

- **I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.**
- **Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.**
- **Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. (PRIMA DEL 2008 = OGNI TRE MESI)**
- **Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.**
- **I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.**
- **Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni**

CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTAZIONE



PROCESSO DI CONSERVAZIONE

ART. 9 DPCM 03/12/2013

**IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE PREVEDE
SOSTANZIALMENTE**

- **ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO INFORMATICO**
- **VERIFICA DI COERENZA DEL PACCHETTO CON LE
MODALITA' PREVISTE DAL MANUALE DI CONSERVAZIONE**
- **SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE O FIRMA
ELETTRONICA**

ART. 3 D.M.17/06/2014

**IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE TERMINA
CON L'APPOSIZIONE DI UN RIFERIMENTO TEMPORALE
OPPONIBILE AI TERZI SUL PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE**

SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE

ART. 3 DPCM 03/12/2013

**IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEVE GARANTIRE
LE CARATTERISTICHE DI**

- **AUTENTICITA'**
- **INTEGRITA'**
- **AFFIDABILITA'**
- **LEGGIBILITA'**
- **REPERIBILITA'**

INOLTRE

**IL SISTEMA DEVE ASSICURARE IL TRATTAMENTO
DELL'INTERO CICLO DI GESTIONE**

E

**DEVE GARANTIRE L'ACCESSO ALL'OGGETTO CONSERVATO
PER IL PERIODO PRESCRITTO DALLE NORME**

STRUMENTI TECNICI

**PER COMPLETARE IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE
SONO NECESSARI**

**FIRMA
ELETTRONICA**

**RIFERIMENTO
TEMPORALE**

MARCA TEMPORALE

MODELLI DI CONSERVAZIONE DIGITALE

**IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE OPERA SECONDO
MODELLI ORGANIZZATIVI ESPLICITAMENTE DEFINITI**

LA CONSERVAZIONE PUO' ESSERE SVOLTA

(IN HOUSE)

**ALL'INTERNO DELLA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DEL SOGGETTO PRODUTTORE
DEI DOCUMENTI INFORMATICI
DA CONSERVARE**

(OUTSOURCING)

**AFFIDANDOLA, IN MODO
TOTALE O PARZIALE , AD ALTRI
SOGGETTI, PUBBLICI O PRIVATI,
CHE OFFRONO
ADEGUATE GARANZIE
E ACCREDITATI COME
CONSERVATORI PER
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE**

RUOLI INTERESSATI

PRODUTTORE	UTENTE	RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE
ASSICURA LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI PRODOTTI AL SISTEMA DI CONSERVAZIONE	RICHIEDE L'ACCESSO AI DOCUMENTI NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE	DEFINISCE E ATTUA LE POLITICHE COMPLESSIVE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE E NE ATTUA LA GESTIONE, IN PIENA AUTONOMIA E RESPONSABILITA'

TERMINE DI CONSERVAZIONE
DOCUMENTI INFORMATICI

LA MARCA TEMPORALE
(OPPONIBILE AI TERZI)

DEVE ESSERE APPOSTA ENTRO TRE MESI DAL
TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

PER IL 2016

IL TERMINE E' 31//01/2018

A CAUSA DELLE PROROGA AL 31/10/2017

DEL TERMINE DI TRAMMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE
(RIS. 46/E/2017: SI FA SEMPRE RIFERIMENTO ALLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE SE LA
CONSERVAZIONE RIGUARDA LA CONTABILITA' IVA)

LUOGO DI CONSERVAZIONE
DOCUMENTI INFORMATICI

QUESTIONE

**DEVE ESSERE COMUNICATO
IL SOGGETTO CHE CONSERVA
LE SCRITTURE CONTABILI
IN FORMATO ELETTRONICO
(COMPRESO LE FATTURE) ?**

LUOGO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI

ART. 35 CO 2 DPR 633/1974

- **Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare;**
- **d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;**

ART. 52 CO 10 DPR 633/1972

- **Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso**

LUOGO DI CONSERVAZIONE

ART. 39 CO DPR 633/1973

**PREVEDE REGOLE PARTICOLARI QUANDO
LA CONSERVAZIONE E' FATTA ALL'ESTERO**

- **Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.**
- **Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.**

LUOGO DI CONSERVAZIONE

CIRC. 24/06/2014 N. 18/E

IL SOGGETTO

ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti, anche se essi risiedono all'estero;

LUOGO DI CONSERVAZIONE

RIS. 25/09/2015 N. 81/E

- **il concetto di “conservazione” delle scritture contabili cui il D.P.R. n. 633 del 1972 e i relativi modelli in uso fanno riferimento - in origine riferito ai soli documenti cartacei e, quindi, sostanzialmente coincidente con il concetto di “*deposito*” - *deve necessariamente tenere conto del processo di dematerializzazione dei documenti fiscalmente rilevanti.***
- **In tale processo, infatti, il conservatore è il soggetto, definito dal CAD e riportato nel manuale di conservazione, il quale opera solo il processo di “*conservazione elettronica*” dei *documenti fiscali.***

IN CASO DI CONSERVAZIONE AFFIDATA A TERZO SOGGETTO

(OUTSOURCING)

- **poiché il conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.**

LUOGO DI CONSERVAZIONE

NEL DUBBIO, CHE FARE ?

**POICHE' SI TRATTA DI UN ADEMPIMENTO
NON IMPEGNATIVO,
CONSERVAZIONE ALL'ESTERO: PROCEDERE
CONSERVAZIONE IN ITALIA: OPPORTUNA**

**IN TAL CASO,
IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DEVE DECORRERE
DALL'EMISSIONE DELLA
PRIMA FATTURA ELETTRONICA**

DICHIARAZIONE DI CONSERVAZIONE **DOCUMENTI ELETTRONICI**

ART. 5 CO 1 D.MEF 17/06/2014

- **Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalita' elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.**

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104
--	-------

(IL RIGO E' DIVERSO PER I DIVERSI MODELLI)

**CODICE 1: CONSERVAZIONE ELETTRONICA DI ALMENO 1
DOCUMENTO**

CODICE 2: NESSUNA CONSERVAZIONE ELETTRONICA

(COMPILAZIONE SEMPRE OBBLIGATORIA ? NORMA NON LO PREVEDE)

ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI ELETTRONICI

ART. 5 D.MEF 17/06/2014

- **2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico e' reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.**

- **3. Il documento conservato puo' essere esibito anche per via telematica secondo le modalita' stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.**

CONSERVAZIONE IN CAPO AL DESTINATARIO

RIS. 10/04/2017 N. 46/E

(IN CASO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI)

- **NON SUSSISTE OBBLIGO DI DEMATERIALIZZARE I DOCUMENTI IN FORMATO ELETTRONICO ANCORCHE' NON SIANO FATTURE ELETTRONICHE**

- **A CONDIZIONE CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO SIA RESO LEGGIBILE E, A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, RESO DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE O NEL LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**

- **L'APPOSIZIONE FISICA DEL NUMERO PROGRESSIVO IVA SUL DOCUMENTO ORIGINALE NON E' NECESSARIO SE VIENE ASSICURATA LA PERFETTA CORRISPONDENZA DEI DATI CONTENUTI NELLA FATTURA E QUELLI RIPORTATI NEL REGISTRO IVA DEGLI ACQUISTI E NEL REGISTRO DEI PROTOCOLLI IN ARRIVO (IN PRATICA, DEVE ESSERE GARANTITA L'INDIVIDUAZIONE PRECISA DELLA FATTURA DI ACQUISTO)**

CONSERVAZIONE NOTE SPESE

RIS. 21/07/2017 N. 96/E

(IN CASO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI)

- **ANCHE LA NOTA SPESA PUO' COSTITUIRE DOCUMENTO INFORMATICO SE SONO RISPETTATE LE REGOLE IN MATERIA DI FORMAZIONE, FIRMA ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA**

- **RELATIVAMENTE AI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ALLEGATI ALLA NOTA SPESA (RICEVUTE, ECC.):**
 - **E' POSSIBILE LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA SE SI TRATTA DI "documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi" (ART. 1 LETT. V) CAD**

 - **OVE IL GIUSTIFICATIVO NON CONSENTA DI RISALIRE AL SUO CONTENUTO ATTRAVERSO ALTRE SCRITTURE O DOCUMENTI DI CUI SIA OBBLIGATORIA LA CONSERVAZIONE, ANCHE SE IN POSSESSO DI TERZI, E' COMUNQUE AMMESSA LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA SOLO DOPO L'INTERVENTO DEI UN PUBBLICO UFFICIALE CHE NE ATTESTI LA CONFORMITA'**

 - **IL CASO INTERESSA, IN PARTICOLARE, I DOCUMENTO DI PROVENIENZA ESTERA DA PAESI CON I QUALI NON SUSSISTE RECIPROCA ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE**

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE

DPR 642/1972

**IMPONE L'ASSOGGETTAMENTO A IMPOSTA DI BOLLO € 2
PER OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA/ESCLUSE/ESENTI
DI IMPORTO SUPERIORE A 77,47 €**

MODALITA'

- CONTRASSEGNO TELEMATICO ADESIVO**
 - IN MODO VIRTUALE (PREVIA RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE)**
- CFR. RIS. 12/E/2015 PER MODALITA' E TERMINI VERSAMENTO**

POSSIBILITA' IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE

FATTURA CARTACEA

- **CONTRASSEGNO**
- **IN MODO VIRTUALE (CON INDICAZIONE SUL DOCUMENTO)**

FATTURA NON CARTACEA E NON ELETTRONICA

(PREDISPOSTA CON STRUMENTI INFORMATICI, TRASMESSA CON STRUMENTI INFORMATICI MA NON FIRMATA)

- **IN MODO VIRTUALE (CON INDICAZIONE SUL DOCUMENTO)**

FATTURA ELETTRONICA

- **IN MODO VIRTUALE (CON INDICAZIONE SUL DOCUMENTO)**



IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI INFORMATICI

ADEMPIMENTI

- **COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER INDICARE IL NUMERO DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI, DISTINTI PER TIPOLOGIA, CHE SI PRESUME SARANNO EMESSI NEL CORSO DELL'ANNO**
- **VERSAMENTO MEDIANTE AUTOLIQUIDAZIONE SULLA BASE DEL CALCOLO PRESUNTIVO**
- **COMUNICAZIONE CONSUNTIVA ENTRO GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO**
- **VERSAMENTO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

**COMUNICAZIONI
LIQUIDAZIONI IVA
E
FATTURE E ACQUISTI**

MISURE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE

ART. 4 D.L. 193/2016

<p>COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE</p>	<p>COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA</p>
<p>ABROGAZIONE DAL 2017</p> <ul style="list-style-type: none">• SPESOMETRO ANNUALE• NOLEGGI E LEASING• BLACK LIST• ACQUISTI DA SAN MARINO <p>ABROGAZIONE DAL 2018 INTRA SERVIZI (?)</p>	
<p>LE MODALITA' TECNICHE CONSENTONO DI TRASMETTERE UN UNICO FILE CONTENENTE LE DUE COMUNICAZIONI</p>	

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

OBBLIGO TRIMESTRALE CON SCADENZA

31/05

16/09

30/11

ENTRO FEBBRAIO ANNO SUCCESSIVO

PER 1° TRIM 2017 = PROROGA AL 12/06/2017

ESONERATI

- **SOGGETTI IVA NON OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA**
- **SOGGETTI IVA NON OBBLIGATI ALLE LIQUIDAZIONI**
(SEMPRE CHE L'ESONERO NON VENGA MENO NEL CORSO DELL'ANNO
ESEMPIO: MEDICO CHE PAGA IN REVERSE UNA FATTURA DI PULIZIA)

COMPRENDE

**DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE, ANCHE A CREDITO
FERMO RESTANDO LE DATE PER I VERSAMENTI
UNICA ANCHE PER ATTIVITA' SEPARATE**

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

TRIMESTRALI IN GENERE

CHE PRESENTANO QUARTO TRIMESTRE

NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI RETTIFICHE (ES.: PRORATA)

INDICANO 5 COME TRIMESTRE

CONTABILITA' SEPARATE

UNICA COMUNICAZIONE

**(CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' ESONERATE DALLA
COMUNICAZIONE) UNICO MODULO SE STESSA PERIODICITA'**

MODULI SEPARATI SE PERIODICITA' DIFFERENTE

TRIMESTRALI IN GENERE + TRIMESTRALI SPECIALI

(AUTOTRASPORTATORI/CARBURANTI/ECC.)

2 MODULI SEPARATI VP PER LE DIFFERENTI ATTIVITA'

IN QUANTO DIFFERENTI SONO I TERMINI DI VERSAMENTO

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

NEL MESE DI LUGLIO 2017

**L'AGENZIA HA INVIATO AI CONTRIBUENTI LE SEGNALAZIONI DI
OMESSO VERSAMENTO IVA RISULTANTE
DALLA PREDETTA COMUNICAZIONE**

**INVITANDO EVENTUALMENTE A PROVVEDERE CON IL
RAVVEDIMENTO**

**(SANZIONI RIDOTTA 3,75% PER VERSAMENTO
FINO AL TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE
ANNUALE IVA)**

**A FINE SETTEMBRE HA INVIATO
LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA'
CON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DEL 30% RIDOTTA AL 10%**

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

QUESTIONE

LA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' E' REGOLARE ?

IN GENERE

**GLI AVVISI BONARI SONO PREVISTI COME CONSEGUENZA
DELLA LIQUIDAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE**

IN QUESTO CASO

LA COMUNICAZIONE NON E' UNA DICHIARAZIONE



COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

LA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA'

RISULTA EMESSA SULLA BASE

ART. 21-BIS CO 5 D.L. 78/2010

- **L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.**



COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

ART. 54-BIS CO 3 PR 633/1972

- **se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.**

LA NORMA

CONSENTE AGLI UFFICI DI INTERVENIRE

SE VI E' PERICOLO PER LA RISCOSSIONE

(IL PRESUPPOSTO E' ESSENZIALE SECONDO CASS. COSTANTE)

NEL CASO IN QUESTIONE

ART. 21-BIS CO 5 D.L. 78/2010 DICE

INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI

(PERICOLO PER RISCOSSIONE)

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

CONSEGUENZE DELL'AVVISO BONARIO

1°

ESCLUSIONE DA RAVVEDIMENTO

**ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA HANNO CHIESTO ALL'AGENZIA
UNA DIVERSA TEMPISTICA**

2°

RATEAZIONE AVVISO BONARIO

(POSSIBILE RISPETTO AL RAVVEDIMENTO)

DEBITO > 50.000 = 20 RATE TRIMESTRALI

DEBITO =/< 5.000 = 8 RATE TRIMESTRALI

COMUNICAZIONE DATI FATTURE

**OBBLIGO TRIMESTRALE PER TUTTI
(SALVO AGRICOLTORI ESONERATI SITUATI NELLE ZONE MONTANE)**

31/05

16/09

30/11

ENTRO FEBBRAIO ANNO SUCCESSIVO

1° SEMESTRE 2017: 16/09/2017  16/10/2017

2° SEMESTRE 2017: 28/02/2018

RIGUARDA

DATI DELLE FATTURE EMESSE

DATI DELLE FATTURE RICEVUTE E REGISTRATE

DATI SONO INVIATI IN FORMA ANALITICA

SECONDO ISTRUZIONI PROV. 27/03/2017

COMUNICAZIONE DATI FATTURE

ATTENZIONE

LA NUOVA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE

IMPONE DI COMUNICARE IN FORMA ANALITICA

- **I DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI COINVOLTI**
- **LA DATA E IL NUMERO DELLA FATTURA**
- **LA BASE IMPONIBILE**
- **L'ALIQUOTA APPLICATA**
- **L'IMPOSTA**
- **LA TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE**

COMUNICAZIONE DATI FATTURE

**SI APPLICANO TUTTI I CHIARIMENTI
FORNITI PER LA TRASMISSIONE OPZIONALE
CON CIRC. 07/02/2017 N. 1/E**

ESEMPI

**SE NON DISPONIBILE IL NUMERO DELLA FATTURA RICEVUTA (?)
NEL CAMPO VA INDICATO 0**

**SONO FACOLTATIVI I DATI RELATIVI A
DETRAIBILITA' E DEDUCIBILITA'**

**LE FATTURE DI IMPORTO < 300 € RIEPILOGATE
VANNO INDICATE SINGOLARMENTE**

AGRICOLTORI ESONERATI IN ZONE MONTANE

**IN LINEA DI MASSIMA
AI FINI DI CONTROLLO DELLA RINTRACCIABILITA'
DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
GLI AGRICOLTORI SONO OBBLIGATI ALLO SPESOMETRO**

**UNICA ECCEZIONE
PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI IVA
SITUATI NELLE ZONE MONTANE**

**ALTRI AGRICOLTORI ART. 34 IVA NON IN ZONE MONTANE
COMUNICANO SOLO LE OPERAZIONI ATTIVE RISULTANTI
DALLE AUTOFATTURE RICEVUTE DAI CLIENTI
(NON REGISTRANO LE FATTURE DI ACQUISTO)**

ALTRI SOGGETTI PARTICOLARI

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

COMUNICANO SOLE LE OPERAZIONI ATTIVE

FORFETARI /MINIMI

ESONERATI

DALLA COMUNICAZIONE DI TUTTE LE FATTURE

OPERAZIONI STRAORDINARIE

CIRC. 07/02/2017 N. 7/E

**NEI CASI DI ESTINZIONE DEL
SOGGETTO DANTE CAUSA**

**IL SOGGETTO AVENTE CAUSA
DEVE SEPARATAMENTE DICHIARARE**

- **i dati delle sue fatture;**
- **i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;**
- **i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

ESEMPIO FUSIONE

EFFETTO 15/11

LA SOCIETA' INCORPORANTE DEVE TRASMETTERE

ENTRO 30/11

- **LA PROPRIA COMUNICAZIONE RELATIVA AL 3° TRIMESTRE**
- **LA COMUNICAZIONE DELLA SOCIETA' ESTINTA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE**

ENTRO 28/02

- **LA PROPRIA COMUNICAZIONE RELATIVA AL 4° TRIMESTRE**
- **LA COMUNICAZIONE DELLA SOCIETA' ESTINTA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE (FINO ALLA DATA DI EFFETTO DELL'OPERAZIONE)**

SANZIONI

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE	COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
<p data-bbox="517 555 846 695">OMISSIONE ERRATA TRASMISSIONE</p> <p data-bbox="353 810 1016 1005">SANZIONE DI € 2 PER CIASCUNA FATTURA NEL LIMITE DI € 1000 PER COMUNICAZIONE</p> <p data-bbox="347 1069 1025 1315">RIDOTTA A META' NEL LIMITE DI € 500 IN CASO DI TRASMISSIONE CORREZIONE ENTRO 15 GIORNI</p> <p data-bbox="280 1378 1079 1417">NON SI APPLICA CUMULO GIURIDICO</p>	<p data-bbox="1361 555 1691 746">OMISSIONE INCOMPLETA INFEDELE TRASMISSIONE</p> <p data-bbox="1348 810 1720 903">SANZIONE DA € 500 A € 2.000</p> <p data-bbox="1191 1069 1870 1315">RIDOTTA A META' NEL LIMITE DI € 500 IN CASO DI TRASMISSIONE CORREZIONE ENTRO 15 GIORNI</p>

RAVVEDIMENTO

**SIA LA
COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
CHE LA
COMUNICAZIONE DELLA FATTURE E ACQUISTI
SONO RAVVEDIBILI**

**RIS. 28/07/2017 N. 104/E
PREVEDE LE MODALITA' E ESEMPLIFICAZIONI**

ESEMPIO: MISURE RAVVEDIMENTO
COMUNICAZIONE FATTURE/ACQUISTI 1° TRIM 2017
I POTIZZANDO UNA SANZIONE BASE DI 360

Scadenza Adempimento	Correzione oltre i 15 giorni	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b- quater
I° trimestre 31 maggio anno n	dal 16 giugno anno n	euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

**IMPATTO
SUGLI STUDI
PROFESSIONALI**

RIVOLUZIONE DIGITALE

**DA ANNI E' IN ATTO UNA RIVOLUZIONE DIGITALE
(DIGITAL TRASFORMATION)**

**CHE STA CAMBIANDO LE MODALITA' DI LAVORO
DEL COMMERCIALISTA**

**TALUNE NOVITA' SONO OBBLIGATORIE
ALTRE SONO SOLO OPZIONALI**

TUTTE HANNO FORTE IMPATTO SULL'ATTIVITA'

SITUAZIONE ATTUALE **FATTURAZIONE ELETTRONICA**

**AUDIZIONE DEL 27/09/2017 DEL DIRETTORE ENTRATE ALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE**

ALLA DATA 01/09/2017

**Le imprese italiane che utilizzano la fatturazione elettronica sono il 30%,
percentuale di molto superiore alla media dell'UE (18%)**

POSSIBILE ?

IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO,

**a poco più di un anno dall'avvio, è stato utilizzato da più di 105 mila utenti, i
quali hanno generato quasi un milione di fatture (999.497). Tra questi, quasi 24
mila contribuenti (23.990) hanno sottoscritto l'accordo di servizio per affidare
gratuitamente all'Agenzia la conservazione delle proprie fatture elettroniche e ad
oggi sono circa 120 mila le fatture elettroniche conservate.**

POSSIBILI SVILUPPI FATTURAZIONE ELETTRONICA

**AUDIZIONE DEL 27/09/2017 DEL DIRETTORE ENTRATE ALLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE**

1°

**APERTURA ALLA FATTURA ELETTRONICA EUROPEA
(ANCHE IN FORMATI DIVERSI DA fatturaPA)**

2°

**FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI (B2B)
IN CONSIDERAZIONE DEL LARGO USO DI PC E SOFTWARE
NELLA REDAZIONE E INVIO DELLE FATTURE**

**Lo sforzo da sostenere ... consiste nel fatto che i contribuenti IVA si adattino
ad usare regole tecniche uniche e standardizzate
nella fase di generazione e trasmissione delle fatture**

INOLTRE

DA UNA PARTE

- **LE DIFFICOLTA'**
- **I COSTI -ANCHE IN TERMINI DI TEMPO- DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA COMUNICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE E DI QUELLE DI ACQUISTO**
- **GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA**

DALL'ALTRA

**LA PREVISIONE DI AGEVOLAZIONI
(ANCORCHE' NON RILEVANTI)
E LA SOSTANZIALE ALTERNANZA
TRA OPZIONE E OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE FATTURE/ACQUISTI
SPINGE/SPINGERA' I CONTRIBUENTI AD ESERCITARE L'OPZIONE
PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE/ACQUISTI**

IMPATTO SUGLI STUDI PROFESSIONALI

IMPATTO

SCENARI NORMATIVI	SCENARI OPERATIVI
<ul style="list-style-type: none">•FATTURAZIONE OBBLIGATORIA P.A. •FATTURAZIONE ELETTRONICA OPZIONALE B2B •ADEMPIMENTI FISCALI TELEMATICI (ES.: SPESOMETRO) •CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA •POSSIBILE OBBLIGO GENERALIZZATO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA	<ul style="list-style-type: none">•NECESSITA DI EFFICIENZA E RISPARMI PER FAR FRONTE ALLA RIDUZIONE DEI MARGINI DI REDDITIVITA' •NECESSITA' DI SALVAGUARDARE QUALITA' E PREZZI PER IL MANTENIMENTO DELLA CLIENTELA E ACQUISIZIONE DI NUOVA CLIENTELA •AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' IN SERVICE CON I CLIENTI

NUOVI ADEMPIMENTI

**I NUOVI ADEMPIMENTI
POSSONO TRADURSI IN NUOVE OPPORTUNITA' DI LAVORO**

**LA RICHIESTA
PUO' PROVENIRE DAL
CLIENTE**

**IL RICORSO
A FATTURAZIONE
ELETTRONICA
PUO' PROVENIRE DAL
PROFESSIONISTA
CHE SOLLECITA IL CLIENTE
AL DIVERSO ADEMPIMENTO**

EFFETTI DEI NUOVI ADEMPIMENTI

PRIMA FASE	A REGIME
MAGGIOR COSTO INIZIALE PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SOFTWARE E FORMAZIONE	VANTAGGI 1 IN TERMINI DI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO 2 IN TERMINI DI COMPENSI

IN OGNI CASO

LE NUOVE OPPORTUNITA' DI LAVORO IMPONGONO

1

NUOVE CONOSCENZE

E

**LA NECESSITA' DI UNA NUOVA FORMAZIONE
PER IL COMMERCIALISTA E I SUOI COLLABORATORI**

2

**UNA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
(NUOVI SERVIZI, PROCESSI DI LAVORO,
AUTOMAZIONE, CREAZIONE DI RETI, ECC.)**